



Avvocati

Butti Peres Zalin
& Partners

2 luglio 2026

**NELLA SICUREZZA HA RILEVANZA LA
SOSTANZA: ASSOLTO IL DATORE DI LAVORO**

**(Cassazione Penale, sentenza
n. 20149 del 3 giugno 2026)**

Avv. Francesca Masso

Con sentenza n. n. 20149 del 3 giugno 2026 la Suprema Corte, peraltro in uno sventurato caso di decesso del lavoratore, ha ribadito **due principi fondamentali**: la violazione rilevante non è quella meramente formale e deve essere accertato con rigore il nesso causale tra la violazione e l'evento infortunistico.

Ribadendo come la mera presenza del danno non consenta di presumere l'inadeguatezza delle misure adottate e che la responsabilità del datore di lavoro non è oggettiva, la Cassazione ha valorizzato proprio il profilo della **sicurezza sostanziale**.

Pur riconoscendo, quindi, che il DVR non conteneva una valutazione puntuale della specifica attività svolta dal lavoratore al momento dell'evento, la Corte ha ritenuto decisiva **l'esistenza di elementi che dimostravano che gli obblighi datoriali erano stati rispettati nella sostanza: i)** pur in assenza di una indicazione nel DVR delle misure di prevenzione e protezione relative all'uso delle scale portatili, le stesse erano contenute in modo dettagliato in una procedura integrativa che imponendo che fossero vincolate o trattenute da un'altra persona in caso di rischio di sbandamento, **ii)** il lavoratore aveva seguito con esito positivo un corso di formazione "*alto rischio*", comprensivo di moduli attinenti ai rischi di caduta dall'alto e lavori in quota dal che l'irrelevanza della controfirma della procedura (peraltro non richiesta dalla normativa) da parte dello stesso, **iii)** l'organizzazione aziendale prevedeva la presenza di almeno due addetti per turno, così da consentire il reciproco supporto nelle attività più delicate a nulla rilevando l'assenza meramente estemporanea (e quindi non riconducibili a scelte strutturali datoriali) del secondo lavoratore, allontanatosi nell'occasione per una telefonata

Non è quindi sufficiente l'incompletezza documentale per affermare la colpa datoriale, ma è necessario verificare se, nella realtà del luogo di lavoro e della organizzazione (considerata nel suo complesso e nella sua effettività) gli obblighi datoriali siano stati assolti attraverso procedure, formazione, attrezzature alternative e un assetto organizzativo idoneo a governare il rischio.

Interessante la precisazione anche sul **nesso causale**: la Corte ha infatti escluso che potesse rilevare in termini di responsabilità la mancata effettuazione della visita medica preventiva e ciò sul presupposto che dagli atti non emergevano patologie o disturbi dell'equilibrio tali da collegare causalmente e in modo diretto quella omissione all'evento.

La pronuncia rileva in quanto, nella valutazione delle responsabilità datoriali, fa applicazione, anche a favore dei soggetti in posizioni di garanzia, del principio di **effettività** che permea l'intera disciplina antinfortunistica, abbandonando, in coerenza con l'impianto normativo, il rigorismo formale e l'automatismo causale.